



Area 2 - LA PA INTERAGISCE CON GLI STAKEHOLDERS E CURA L'ACCOUNTABILITY

Modulo 3 – GDPR e trattamento dei dati personali

Lezione 2.3.2. – Le figure di riferimento nel GDPR

Introduzione

Questo video ci illustra le figure di riferimento coinvolte dal GDPR che sono:

- l'Interessato;
- il Titolare o i Contitolari;
- il Responsabile;
- il Data Protection Officer (DPO).

Oltre alle loro caratteristiche analizzeremo anche i loro diritti e le loro responsabilità.

Gli Interessati

Il GDPR nasce con l'obiettivo di tutelare i dati personali delle persone fisiche che nel Regolamento vengono definite "Interessati del trattamento".

Il GDPR conferisce agli Interessati una serie di diritti e garanzie, alcuni dei quali sono stati mantenuti dalla precedente normativa ma altri sono stati introdotti *ex novo*.

I nuovi diritti e le garanzie

I nuovi diritti e le garanzie introdotte dal GDPR sono:

- il diritto ad essere informati. La persona a cui i dati si riferiscono ha cioè il diritto di sapere in modo chiaro e trasparente chi e come tratta i suoi dati personali;
- il diritto di accedere ai propri dati personali. L'Interessato può quindi riconoscere in ogni momento quali sono i dati personali trattati dal Titolare, per quali finalità e altre informazioni relative;
- il diritto alla rettifica, ovvero l'Interessato può chiedere modifiche ai propri dati personali qualora ritenga che non siano accurati o aggiornati;
- il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente concesso;
- il diritto di opporsi al trattamento, totalmente o parzialmente (per alcuni specifici tipi o finalità di trattamento);
- il diritto alla cancellazione;
- il diritto all'oblio, ossia il diritto di cancellare informazioni rese pubbliche in passato ma per le quali è venuto meno l'interesse iniziale alla diffusione;
- il diritto alla portabilità dei dati che conferisce all'Interessato la possibilità di ricevere i propri dati personali o chiederne il trasferimento tra un Titolare e l'altro.

Il Titolare

Oltre all'Interessato, l'altra figura protagonista del GDPR è il Titolare.

Il Titolare (o controller) è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali.

I Contitolari

Quando due o più soggetti si trovano contemporaneamente, ciascuno per la propria area di competenza, ad agire come titolari del trattamento sono definiti Contitolari.

La contitolarità deve essere disciplinata attraverso un accordo interno che ripartisca tra i Contitolari le responsabilità rispetto agli obblighi del GDPR.

L'accountability

Il GDPR cambia il precedente sistema formalistico introducendo la responsabilizzazione (accountability) del Titolare dei dati.

Il Titolare dei dati può decidere le modalità con cui uniformarsi al GDPR ma deve essere in grado di dimostrare attraverso un idoneo sistema documentale di gestione della privacy la conformità al GDPR e le motivazioni delle scelte effettuate.

Deve quindi tenere conto della natura, dell'ambito, del contesto delle finalità e dei rischi dei trattamenti pianificati. Deve inoltre mettere in atto misure tecniche e organizzative per garantire la conformità al GDPR.

L'accountability è uno dei pilastri fondamentali del GDPR.

Il Responsabile del trattamento

Altra figura di rilievo è il Responsabile del trattamento ovvero la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per conto del Titolare del trattamento.

Ha il compito di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del GDPR e a garantire la tutela dei diritti dell'interessato.

Il contratto tra Titolare e Responsabile

I trattamenti messi in atto dal Responsabile sono tassativamente disciplinati da un contratto o altro atto giuridico che lo vincoli al Titolare.

Devono essere determinati contrattualmente:

- la materia disciplinata;
- la durata del trattamento;
- la natura e le finalità del trattamento;
- il tipo di dati personali e le categorie di interessati;
- gli obblighi e i diritti del Titolare e del Responsabile.

Oneri del Responsabile

Il Responsabile ha un ruolo proattivo nei confronti del Titolare: deve infatti segnalare se ritiene che un'istruzione del Titolare violi il GDPR o altre disposizioni nazionali o comunitarie in termine di protezione di dati.

Il Responsabile risponde dei danni subiti dagli Interessati esclusivamente in due casi:

1. quando ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare;
2. quando non ha adempiuto agli obblighi del regolamento specificatamente diretti ai Responsabili.

Il Data Protection Officer

Oltre al Titolare e al Responsabile, il GDPR sancisce in tre casi l'obbligo di nominare un Data Protection Officer (DPO):

1. se il trattamento dei dati è svolto da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico;
2. se l'attività principale del Titolare o del Responsabile consiste nel monitoraggio regolare e sistematico degli Interessati su larga scala;
3. se il trattamento su larga scala è relativo a categorie particolari di dati o di dati relativi a condanne penali e reati.

Requisiti del DPO

Il DPO deve essere nominato sulla base dei seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza;
- assenza di conflitto di interessi;
- capacità di assolvere ai propri obblighi;
- risorse finanziarie, infrastrutture e, dove opportuno, personale;
- tempo per l'espletamento dei compiti e per la formazione.

Compiti del DPO

Il DPO è il fulcro del nuovo sistema di governance in tema di protezione dei dati personali e ha compiti definiti per legge che sono:

- controllare e supportare l'applicazione degli obblighi della nuova normativa, fornendo quando necessario anche la sua consulenza;
- fungere da punto di contatto con le Autorità di controllo e gli Interessati per questioni connesse al trattamento.